

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

18 maggio 2007, n. 396.

Conferma T.A.R. Sicilia – Catania: III Sezione, 8 giugno 2006, n. 917.

Nullità del voto di preferenza casistica varia tra cui: nullo il voto espresso per candidato inesistente, nullo il voto espresso con cancellatura o altri segni, nullo il voto in una scheda in cui è presente un segno apposto con penna biro.

Omissis.

Il gravame è infondato, dovendosi confermare la nullità di otto degli undici voti ritenuti nulli dalla sentenza gravata, alla stregua di quanto appresso:

- 1) nella Sez. n. 2, è nullo il voto espresso per tal "...", candidato inesistente, potendo tale indicazione nominativa essere considerata come una "firma" da parte dell'elettore;
- 2) nella Sez. n. 3, è nullo il voto di preferenza espresso con cancellature e segni vari, perché in caso di errore l'elettore può e quindi deve richiedere la sostituzione della scheda, altrimenti incorrendo nella nullità del proprio voto in caso di evidenti cancellature sulla scheda che rendano quest'ultima riconoscibile;
- 3) nella stessa Sez. n. 3, è nullo il voto espresso per tal "...", candidato inesistente, per la stessa ragione di cui sub n. 1;
- 4) nella Sez. n. 9, è nullo il voto espresso con sovrascrittura del cognome ed altri segni, per la stessa ragione di cui sub n. 2;
- 5) nella Sez. n. 11 – ove l'appellante deduce di aver subito l'annullamento di due voti per errore – è nullo il voto espresso in una scheda in cui è presente, come si legge nel verbale di verifica, "un segno orizzontale sulla parte antistante il contrassegno" di una lista "apposto probabilmente penna biro", l'uso di quest'ultima comportando la nullità della scheda per la presenza di un chiaro segno di diversificazione rispetto al consueto uso della sola matita;
- 6) nella stessa Sez. n. 11 è nullo il voto espresso in una scheda in cui è presente anche un "crocesegno sulla "LISTA DEL SINDACO" [dell'altra coalizione], successivamente cancellato", per la stessa ragione di cui sub n. 2;
- 7) nella Sez. n. 12, è nullo il voto espresso per tal "...", candidato inesistente, per la stessa ragione di cui sub n. 1;
- 8) nella Sez. n. 16, è nullo il voto di preferenza espresso con una "asserita ma non specificata espressione illeggibile dopo il cognome", perché l'aggiunta di una parola od altra espressione, anche se illeggibile o incomprensibile, esprime la volontà di rendere oggettivamente riconoscibile la scheda, potendo considerarsi come una "firma" da parte dell'elettore.

Vanno eccettuate, dalla declaratoria di nullità, le tre schede in cui il voto di preferenza è stato espresso per "... G.", in cui – il nome di battesimo del candidato essendo, per l'appunto, Giuseppe – non si vede quale vizio possa ravvisarvi.

Tuttavia, atteso che il divario dello ... con il candidato (...) collocato in graduatoria subito sopra all'appellante è di quattro voti alla stregua della sentenza gravata, l'accogliibilità del gravame nei limiti testé indicati non è di alcuna utilità per l'appellante.

Omissis.